Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Venerdì, 16 febbraio 1934 - Anno XII — Numero 39

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 2085.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta, in taluni casi, maggiorazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, con la seguente modificazione:

Al comma 2° dell'art. 1 sostituire le parole: « Le merci originarie e provenienti da paesi » con le seguenti: « Le merci originarie o provenienti da paesi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 128.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1596, col quale viene autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 129.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le entrate e le spese del Comitato centrale dell'Opera nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	7,500,000 —
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	105,000 —
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	65,000 —
4	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	160,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	450,000 —
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi - Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	3,300,000 —
7	Indennità di trasferimento	600,000 —
8	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie	306,000 —
9	Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	240,000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	23,000 —
11	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	31,000 —
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	40,000 —
		12,820,000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
14	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	51,000,000 —
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	800,000
16	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e art 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)	60,000
17	Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto e alle rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	140,000 —
		52,000,000 —
	SPESE PER I REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE.	
18	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	44,600,000 —
19	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
20	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dei Regi provveditorati agli studi	140,000 —
21	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare	3,400,000 —
22	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (articolo 36 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786)	100,000 —
23	Spese per stipendi ed assegni al personale delle scuole elementari · Compensi dovuti ai maestri delle scuole reggimentali e di quelle sussidiate	949,000,000 —
24	Retribuzioni ai direttori didattici incaricati	155,000 —
25	Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole elementari dipendenti dal Regio provveditore agli studi di Trento (art. 6 ultimo comma del Regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127)	80,000 —
26	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*) . .	315,133 —
27	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso .	65,151 —
28	Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica .	5,000 —
29	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni .	175,000 —
30	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari · Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti	825,000 —
31	Indennità di trasferimento ai maestri elementari .	100,000 —
32	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79; decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263 (*Spese fisse*)	169,000 —
33	Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi, ed orfani maggiorenni, assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento . . .	80,000 —
34	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra · Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari e loro famiglie . . .	1,580,000 —
35	Visite medico-fiscali ai maestri elementari	50,000 —
36	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti · Sussidi a favore dei Comuni della Lucania impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	375,000 —
37	Concorso dello Stato a Comuni e a Corpi morali che mantengono scuole a sgravio, per l'arredamento di scuole elementari · Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero . . .	300,000 —
38	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia · Spese per i corsi di differenziazione didattica	440,000 —
39	Scuole di metodo per l'educazione materna · Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione	3,450,000 —
40	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche .	1,100,000 —
41	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero · Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero · Festa degli alberi · Mostre; gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
42	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	100,000 —
43	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole non classificate (Regi decreti 20 agosto 1926, n. 1667, 28 giugno 1928, n. 1768 e 25 giugno 1931, n. 944)	39,700,000 —
44	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577	5,000,000 —
45	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura nonchè da enti pubblici e privati e destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite da enti delegati (art. 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	*per memoria*
46	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	260,000 —
		1,052,114,284 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE MEDIA.	
47	Regi istituti medi d'istruzione Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	141,600,000 —
48	Regi istituti medi d'istruzione - Personale - Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio . —	36,000 —
49	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale	3,900,000 —
50	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale	30,000 —
51	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli e per il Regio istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	99,000 —
52	Regi istituti medi d'istruzione - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - — Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media di qualsiasi tipo - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1,510,000 —
53	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie	240,000 —
54	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,163 —
55	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie Viaggi d'istruzione all'interno ed all'estero	430,000 —
56	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali (art. 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272 e Regio decreto 18 luglio 1932, n. 1067)	310,000 —
		148,187,163 —
	SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE.	
57	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	70,000 —
58	Contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale « Balilla » (Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341)	5,418,526,40
59	Sovvenzione all'Opera Nazionale Balilla per le navi scuole marinaretti	180,000 —
		5,668,526,40
	SPESE PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE.	
60	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	7,800,000 —
61	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	1,589,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
62	**Convitti nazionali ed educandati femminili - Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali**	300,000 —
63	**Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione**	3,000,750 —
64	**Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili**	80,000 —
		12,770,250 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	
65	**Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano », per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze** *(Spese fisse)*	710,000 —
66	**Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)**	95,000 —
67	**Istituti governativi ed autonomi per sordomuti e per ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie**	2,300,000 —
		3,105,000 —
	Spese per l'istruzione tecnica.	
68	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici agrari e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale *(Spese fisse)*	76,000,000 —
69	**Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio**	6,400 —
70	Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici agrari - Posti e borse di studio e di tirocinio pratico all'interno e all'estero - Sussidi ad allievi bisognosi - Acquisto di pubblicazioni agrarie - Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	2,730,000 —
71	**Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico e scientifico e per l'acquisto di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi di istruzione e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie**	2,700,000 —
72	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale - Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	2,608,000 —
73	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 *(Spese fisse)*	46,780,000 —
74	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuzione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Viaggi d'istruzione	65,000 —
75	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica	600,000 —
76	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Premi di operosità ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica	5,000 —
77	Spese, concorsi e sussidi per le Regie scuole teniche ad indirizzo agrario e per le scuole e gli istituti agrari liberi	2,303,065 —
78	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, di Regie scuole tecniche industriali ed artigiane, di Regie scole professionali femminili e di altre Regie scuole e Regi istituti di istruzione media tecnica ad indirizzo industriale od artigiano, per arredamenti ed im-	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	pianti, per corsi speciali e classi aggiunte, sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno all'estero; concorsi per i viaggi di istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessioni di premi a favore dell'insegnamento professionale	34,810,070 —
79	**Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, contributi pel mantenimento di corsi per maestranze**	1,656,130 —
80	Concorsi fissi a Regi istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario e sussidi per acquisto di istrumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dagli istituti anzidetti	506,548 —
81	**Concorsi e sussidi per l'istruzione professionale dei pescatori**	50,000 —
82	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali e di Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale, per l'arredamento ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste medaglie, e per concessioni di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	8,982,842 —
83	**Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica - Assegni fissi a scuole secondarie di avviamento professionale, ex-complementari, e alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma**	49,971,80
84	**Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini**	274,800 —
85	**Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale da sostenersi con i contributi già consolidati a carico dei comuni e delle provincie, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, nonchè dell'art. 29 del Regio decreto 6 ottobre 1930, n. 1379**, e il cui onere è stato trasferito allo Stato per effetto delle disposizioni del Testo unico per la **finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175**	*per memoria*
86	**Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale, da sostenersi con le somme consolidate a favore dello Stato e dovute dagli Enti (esclusi i comuni e le provincie) ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29, del Regio decreto 6 ottobre 1930, n. 1379**	*per memoria*
87	**Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica. Il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175**	3,500,000 —
88	Contributi ed altre spese per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889	*per memoria*
		183,627,826.80
	Spese per l'istruzione nautica	
89	Personale dei Regi istituti tecnici nautici - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	3,300,000 —
90	**Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti d'istruzione nautica** - Borse di studio - **Sussidi ad alunni** e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi **scuole e per spese di esercitazioni pratiche - Retribuzioni per incarichi speciali**	108,000 —
		3,408,000 —
	Spese per l'istruzione superiore	
91	**Regie Università ed altri istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche** (*Spese fisse*)	49,500,000 —
92	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Regio Comitato talassografico italiano, dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radio-comunicazioni e dell'Istituto nazionale di ottica - Dotazione per gli istituti superiori di Magistero di Firenze, Messina e Roma	3,284,000 —
93	Contributo nelle spese di funzionamento degli istituti italo-germanici in Roma e a Colonia (Regio decreto 26 marzo 1931, n. 391)	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
94	Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria - Contributi e sussidi per il mantenimento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico - Altre spese in servizio degli istituti	9,005,078 —
95	Sussidi e incoraggiamenti ad istituti superiori d'istruzione commerciale e ad altri istituti e corpi scientifici .	90,000 —
96	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori a carico dello Stato e delle Regie Università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione fra lo Stato ed altri Enti	34,780,612 —
97	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e cultura italiana per gli stranieri presso la Regia Università di Perugia	380,000 —
98	Contributo pel funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri .	50,000 —
99	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici nonchè degli istituti di istruzione superiore agraria e veterinaria (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, art. 117, e Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851, art. 12) .	2,000,000 —
100	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per gli studi superiori e per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione superiore .	1,000,000 —
101	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'art. 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'art. 3 del decreto medesimo .	*per memoria*
102	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1615)	80,000 —
103	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (Regio decreto 28 agosto 1931, n. 1227)	250,000 —
		100,619,690 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE.	
104	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*) .	4,600,000 —
105	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali	4,000,000 —
106	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata, per l'esportazione, giusta l'art. 9 della legge medesima	200,000 —
107	Assegni a biblioteche non governative - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo	500,000 —
108	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro	80,000 —
109	Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*) .	180,000 —
110	Assegni alle accademie e ai corpi scientifici e letterari, alle Società ed agli enti culturali - Istituto storico italiano e Scuola storica nazionale - Deputazioni e Società di storia patria - Unione accademica nazionale - Comitato nazionale di scienze storiche - Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano e Scuola di storia moderna e contemporanea - Spese inerenti ai fini dei detti istituti .	1,298,900 —
111	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . .	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
112	Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (legge 8 giugno 1933, n. 644)	200,000 —
113	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e aiuti e assistenti di Università ed istituti superiori Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero	102,500 —
114	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti, e ad Istituti che abbiano eseguito e promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1306)	700,000 —
		14,861,400 —
	SPESE PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI.	
115	Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici e istituti dipendenti Gabinetto fotografico nazionale Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuola di recitazione - Regio opificio delle pietre dure Regia calcografia Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)	17,804,000 —
116	Indennità alle Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica	60,000 —
117	Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Scuola di recitazione Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	1,040,000 —
118	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della educazione nazionale in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione, di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica Contributi da corrispondere alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	9,511,560 —
119	Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad istituti artistici non governativi ed a società promotrici di belle arti, per premi d'incoraggiamento ad artisti, per concorsi a mostre di belle arti e musicali; per viaggi di istruzione per alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Conservatori di musica	640,000 —
120	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	267,500 —
121	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica	150,000 —
122	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	250,000 —
123	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative	330,000 —
124	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	500,000 —
125	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	230,000 —
126	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano .	800,000 —
127	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	2,800,000 —
128	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della educazione nazionale, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare .	1,900,000 —
129	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione .	70,000 —
130	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri .	80,000 —
131	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (art. 1 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1478)	200,000 —
132	Soprintendenze alle antichità, all'arte medievale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875 n. 2554	2,200,000 —
133	Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di previdenza e assistenza degli artisti poveri (art. 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344)	*per memoria*
134	Acquisto di cose d'arte e di antichità e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	421,870 —
135	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	220,000 —
136	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	220,000 —
137	Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia .	6,200,000 —
138	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione . .	*per memoria*
139	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti di istruzione artistica)	730,000 —
		46,624,930 —
	Spese diverse.	
140	Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 —
141	Spese per la gestione della Discoteca di Stato in Roma .	45,000 —
142	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale	*per memoria*
143	Contributo per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa	10,000 —
		71,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*.	
	SPESE GENERALI.	
144	**Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)**	30,000 —
145	**Retribuzioni al personale straordinario, avventizio e con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero**	55,000 —
146	**Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fisse*)**	6,000,570 —
147	Indennità di caroviveri al personale salariato	350,000 —
148	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico italiano per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, l'indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni	37,000 —
		6,472,570 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE.	
149	Indennità mensile dovuta al personale delle scuole elementari, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni	4,900,000 —
150	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza	25,000 —
151	Contributi straordinari dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche (art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, e art. 30 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500)	29,000,000 —
152	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	3,000,000 —
		86,925,000 —
	SPESE PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE.	
153	**Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con Regio decreto del 15 maggio 1901** . . .	9,000 —
154	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni apartenenti a famiglie già profughe di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani o bulgari nei convitti nazionali di Roma e di Torino	89,000 —
		98,000 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE TECNICA.	
155	**Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di istituti e scuole commerciali**	20,000 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE.	
156	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio della Regia Università, degli istituti superiori e del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna (quarta delle cinque rate stabilite dall'art. 2 della Convenzione approvata con la legge 11 aprile 1930, n. 488)	6,000,000 —
157	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle *A* e *B* del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102	90,000 —
158	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio della Regia Università e degli altri Regi Istituti di istruzione superiore in Pisa (Convenzione approvata con la legge 18 dicembre 1930, n. 1811, modificata con il Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203)	6,000,000 —
159	Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione di edifici clinici ed ospedalieri e per istituti scientifici universitari in Torino (quarta delle sei rate di cui alla convenzione approvata con la legge 7 gennaio 1929, n. 3) . .	2,000,000 —
160	Annualità, comprensiva della quota di capitale e interessi, dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somme anticipate al Consorzio per l'assetto edilizio della Regia Università di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso è stato costituito (terza delle dieci annualità stabilite dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1932, n. 607) . .	9,233,745 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
161	**Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay per dar modo a già provetti chimici italiani di recarsi in Inghilterra a perfezionarsi nelle industrie chimiche (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1307)**	27,000 —
162	Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione e di impianto della sede e di laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (terza delle sette annualità autorizzate con la legge 3 aprile 1933, n. 377)	500,000 —
163	Assegnazione straordinaria per le spese di completamento e di arredamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (seconda delle tre rate stabilite dal Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161)	100,000 —
		23,950,745 —
	SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE.	
164	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 71)	75,000 —
165	Contributo dello Stato alla Reale Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli atti costituzionali del Medio Evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (seconda delle due rate stabilite dalla legge 6 aprile 1933, n. 396)	30,000 —
		105,000 —
	SPESE PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI.	
166	**Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*)**	600,000 —
		600,000 —
	SPESE DIVERSE.	
167	Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle Assicurazioni ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, concesso dall'Istituto medesimo, all'Opera nazionale Balilla (settima delle venticinque annualità fissate dall'art. 5 del Regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2227)	1,508,382.40
168	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di lire 20 000.000, concesso dal Monte stesso all'Opera nazionale « Balilla » (quarta delle venti annualità fissate dall'articolo 5 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1215)	1,873,091.20
		3,381,473.60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Spese generali	12,820,000 —
Debito vitalizio	52,000,000 —
Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare	1,052,114,284 —
Spese per l'istruzione media	148,187,163 —
Spese per l'educazione fisica e giovanile	5,668,526.40
Spese per gli istituti di educazione	12,770,250 —
Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi	3,105,000 —
Spese per l'istruzione tecnica	183,627,826.80
Spese per l'istruzione nautica	3,408,000 —
Spese per l'istruzione superiore	100,619,690 —
Spese per le accademie e le biblioteche	14,861,400 —
Spese per le antichità e le belle arti	46,624,930 —
Spese diverse	71,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	1,635,878,070.20

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	6,472,570 —
	Spese per l'istruzione elementare	86,925,000 —
	Spese per gli istituti di educazione	98,000 —
	Spese per l'istruzione tecnica	20,000 —
	Spese per l'istruzione superiore	23,950,745 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	105,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti	600,000 —
	Spese diverse	3,381,473.60
	Totale del Titolo II (parte straordinaria)	121,552,788.60
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,757,430,858.80
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	1,757,430,858.80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	PARTE I. — ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Rendita di effetti pubblici	100 —
2	Interessi attivi	200,000 —
3	Contributo annuo del Ministero dell'interno (art. 9, n. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	880,000 —
4	Contributo del Ministero dell'educazione nazionale (Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341)	5,418,526.40
5	Introito delle quote di educazione fisica pagate dagli alunni delle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica di qualsiasi tipo e grado	2,000,000 —
6	Provento, in ragione del 10 per cento, sul gettito delle tasse di educazione fisica riscosse dall'Opera Nazionale Balilla per conto dello Stato, a carico degli alunni degli Istituti privati di istruzione e di educazione	180,000 —
7	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante all'Opera Nazionale Balilla in conformità del riparto fissato dal Ministero delle corporazioni	4,500,000 —
8	Entrate derivanti dalla cessione di materiali di equipaggiamento, insegne, distintivi e oggetti di qualunque genere	300,000 —
9	Provento delle quote spettanti al Comitato centrale per la cessione ai Balilla e agli Avanguardisti, alle Piccole e Giovani italiane delle tessere ordinarie conferenti i benefici assistenziali contro gli infortuni	6,000,000 —
10	Contributi, rendite e sovvenzioni da destinarsi alle navi scuola marinaretti e all'orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III in Anzio	222,287 —
11	Provento sulla vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari	2,200,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
12	**Assegno del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento dei Patronati scolastici e delle colonie**	400,000 —
13	**Contributi relativi a crociere marittime, a viaggi d'istruzione, a concorsi a corsi speciali d'istruzione ed a gare e campeggi**	2,300,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	24,600,913.40
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
14	**Lasciti ed oblazioni destinati ad immediata erogazione**	*per memoria*
15	**Provento, in ragione del 2,50 per cento, sul gettito derivante dalla vendita del testo unico di Stato per le classi elementari**	450,000 —
16	**Provento relativo alla fornitura, alle Amministrazioni provinciali, dei contrassegni per i veicoli a trazione animale e velocipedi (testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)**	4,500,000 —
17	**Ricuperi ed entrate diverse**	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive straordinarie	4,950,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	29,550,913.40
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
18	**Lasciti e doni da capitalizzarsi**	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
19	**Somme da introitare per depositi, anticipazioni e rimborsi**	*per memoria*
20	**Tasse di educazione fisica corrisposte dagli Istituti privati di istruzione e di educazione, dovute all'Erario**	1,800,000 —
21	**Somme depositate dai direttori didattici al tesoriere del Comitato centrale e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota ad essi spettante sul provento tessere**	*per memoria*
	Totale delle partite di giro	1,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
Categoria I. — Entrate effettive	24,600,913.40
Totale del titolo I	24,600,913.40
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
Categoria I. — Entrate effettive	4,950,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	*per memoria*
Totale del titolo II	4,950,000 —
Categoria III. — Partite di giro	1,800,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria)	29,550,913.40
Categoria II. — Movimento di capitali	*per memoria*
Categoria III. — Partite di giro	1,800,000 —
Totale generale delle entrate	31,350,913.40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione della spesa dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	PARTE II. — SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Stipendi ed altri assegni continuativi al personale di ruolo .	9,096,000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo . . .	2,500,000 —
3	Indennità e spese per missioni, ispezioni, commissioni d'esame e per abbinamento di sedi	350,000 —
4	Indennità di trasferimento	150,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e non di ruolo	150,000 —
6	Sussidi al personale	20,000 —
7	Indennità e compensi al personale estraneo chiamato a prestar servizio presso l'Amministrazione dell'Opera . .	100,000 —
8	Concorso alla costituzione del fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo	400,000 —
9	Assicurazioni obbligatorie al personale non di ruolo del Comitato centrale	10,000 —
10	Spese generali di amministrazione: cancelleria, stampe, spese di ufficio, di posta, telegrafo e trasporti vari - Acquisto e manutenzione di mobilio, macchine e attrezzi per uso di ufficio	420,000 —
11	Spese per acquisto, spedizione e riparazione di attrezzi sportivi	500,000 —
12	Spese per crociere marittime, campeggi, colonie marine, montane ed elioterapiche e viaggi d'istruzione	2,400,000 —
13	Sovvenzioni ai Comitati provinciali dell'Opera e alle altre istituzioni dipendenti (comprese quelle di cui all'art. 7 lettera *b* della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	2,700,000 —
14	Acquisto, trasporto, ecc., di materiale da casermaggio e di equipaggiamento	1,000,000 —
15	Borse di studio e sussidi da assegnare agli organizzati meritevoli e bisognosi	80,000 —
16	Spese per la stampa e la spedizione delle tessere - Spese varie inerenti al tesseramento degli organizzati dell'Opera .	100,000 —
17	Spese per l'acquisto di distintivi, diplomi e medaglie di benemerenza e premi di gare od altre manifestazioni indette dall'Opera Nazionale Balilla	250,000 —
18	Somme da versare alla contabilità speciale per la concessione dei sussidi ai balilla, agli avanguardisti ed alle piccole e giovani italiane colpiti da infortunio	1,500,000 —
19	Spese per la cultura degli organizzati, per la propaganda e la stampa - Organizzazione di corsi di avviamento professionale e di mostre - Pubblicazione del Bollettino quindicinale dell'Opera - Settimanale il « Balilla » - Cinematografia educativa e Biblioteche	1,000,000 —
20	Spese per l'incremento dell'attività ginnico-sportiva . . .	800,000 —
21	Contributo fisso alla Regia accademia fascista di educazione fisica (art. 62 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812) .	500,000 —
22	Contributo per il funzionamento dell'Istituto superiore femminile di educazione fisica in Orvieto	350,000 —
23	Restituzione agli aventi diritto. di tasse di educazione fisica	10,000 —
24	Spese per il mantenimento dei ricoverati sulle navi scuola marinaretti e dell'orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III in Anzio	342,422 —
25	Spese casuali	22,491.40
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	24,750,913.40

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
26	**Spese per la costruzione, la riparazione e l'adattamento di case del Balilla, palestre, campi sportivi, ecc.**	2,800,000 —
27	**Spese per la continuazione dei lavori del Foro Mussolini**	1,500,000 —
28	**Spese per l'acquisto dei contrassegni per veicoli a trazione animale e velocipedi da cedere alle Amministrazioni provinciali**	500,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	4,800,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	29,550,913.40
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
29	**Capitalizzazione di lasciti e doni**	*per memoria*
	Totale categoria II. — Movimento di capitali	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
30	**Restituzione di depositi, anticipazioni o rimborsi**	*per memoria*
31	**Versamento all'Erario delle tasse di educazione fisica pagate dagli istituti privati di istruzione e di educazione**	1,800,000 —
32	**Versamento ai Comitati provinciali delle somme depositate dai direttori didattici e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota sul provento tessere**	*per memoria*
	Totale categoria III. — Partite di giro	1,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — **Spese effettive**	24,750,913.40
	Totale del titolo I	24,750,913.40
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	Categoria I. — Spese effettive	4,800,000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	*per memoria*
	Totale del titolo II	4,800,000 —
	Categoria III. — Partite di giro	1,800,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	29,550,913.40
	Categoria II. — Movimento di capitali	*per memoria*
	Categoria III. — Partite di giro	1,800,000 —
	Totale generale della spesa	31,350,913.40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. **130.**

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Discoteca di Stato, oltre ai fini previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81, ha per iscopo di raccogliere ed ordinare sistematicamente, registrandolo in matrici, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccanico, tutto quanto nel campo dei suoni interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria, ed in modo particolare:

a) i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia;

b) le interpretazioni « definitive » delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi;

c) ciò che possa interessare gli studi di glottologia, di zoologia, di fisiologia, di storia, ecc.

La Discoteca provvede, inoltre, a fornirsi delle pubblicazioni fonografiche, che giovino al conseguimento dei suoi fini e collabora con gli Istituti similari ed affini degli altri Stati al progresso della cultura a mezzo della fonografia in tutti i suoi sviluppi e le sue applicazioni.

Art. 2.

Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappresentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) e cedere . prezzo di costo quelle matrici seconde (madri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonografica editrice.

L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente è punita con l'ammenda da lire 100 a lire 5000, fermo rimanendo l'obbligo delle predette Case fonografiche di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

Art. 3.

La Discoteca di Stato è autorizzata a concedere in uso le matrici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'art. 1 della presente legge alla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra per trarne dischi da diffondere mediante vendita. I relativi utili, salvo la percentuale di cui all'articolo seguente, verranno devoluti ai servizi assistenziali dell'Associazione stessa.

Da tale concessione è escluso l'uso delle matrici di cui all'art. 2.

Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso delle matrici da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sono a carico dell'Associazione medesima.

La concessione suindicata è disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Nell'atto di concessione sarà stabilita una percentuale sugli utili da versarsi all'Erario.

In corrispondenza delle somme introitate a tale titolo il Ministero delle finanze provvederà ad aumentare lo stanziamento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223.

Art. 5.

Ove non si faccia luogo alla concessione di cui all'art. 3, la Discoteca di Stato è autorizzata a provvedere altrimenti alla riproduzione dei dischi da diffondere mediante vendita per i fini culturali da essa perseguiti, ferma restando la destinazione degli eventuali utili secondo le norme degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'educazione nazionale, nonchè con quelli per le corporazioni e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione della Discoteca di Stato ed ogni altra norma occorrente per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1934, n. **131.**

Revoca delle dichiarazioni di zone malariche di vari Comuni della provincia di Varese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che porta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti: 22 febbraio 1903, n. 83; 18 giugno 1903, n. 257; 20 luglio 1903, n. 366; 1° agosto 1904, n. 476, con i quali fu provveduto alle delimitazioni delle zone malariche dei comuni di Arsago, Arcisate, Azzate, Bardello, Biandronno, Bisuschio, Cadrezzate, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Comabbio, Galliate Lombardo, Gavirate, Lonate Pozzolo, Osmate Lentate, Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi e Varese della provincia di Varese;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i comuni di Arsago, Arcisate, Azzate, Bardello, Biandronno, Bisuschio, Cadrezzate, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Comabbio, Galliate Lombardo, Gavirate, Lonate Pozzolo, Osmate Lentate, Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi e Varese, della provincia di Varese, il cui territorio è pertanto del tutto immune da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1934, n. 132.
Revoca delle dichiarazioni di zone malariche di vari Comuni della provincia di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;
Veduti i Nostri decreti 24 marzo 1904, n. 177, 29 agosto 1904, n. 500, e 8 luglio 1920, n. 1024, con i quali fu provveduto alla delimitazione delle zone malariche dei comuni di Monteforte Cilento, Cicerale Cilento, Rutino, Lustra, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Orria, Torchiara, Laureana Cilento, Perdifumo, Laurino, Ortodonico (Montecorice), Magliano Vetere, Padula, Buonabitacolo, Giffoni Valle Piana e Vallo della Lucania, della provincia di Salerno;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i comuni di Monteforte Cilento, Rutino, Lustra, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Orria, Torchiara, Laureana Cilento, Perdifumo, Ortodonico (Montecorice), Magliano Vetere, Padula, Buonabitacolo, Giffoni Valle Piana e Vallo della Lucania, della provincia di Salerno.

Art. 2.

È revocata la prima delle due zone malariche del comune di Cicerale Cilento, delimitate dal Nostro decreto 24 marzo 1904, n. 177.
Pertanto il territorio dichiarato malarico di tale Comune viene circoscritto dai seguenti confini:
a nord: dal Vallone La Mola;
ad est: dal torrentello sito ad ovest della contrada Mancose;
a sud-ovest: da una linea che parte dalla proprietà di Corrente, in contrada Magiarelli, mantenendosi parallela alla sponda sud del Vallone alla distanza di metri 200 e giunge al Casino di De Cintiis Giovanni Andrea, Vincenzo ed altri fu Pasquale. Indi la linea di delimitazione della zona passa per i confini ovest dei beni di Tisauro Raffaele, Rosario, Giuseppe ed Irene, per le case rurali di Tisauro Pasquale, Caterina ed altri, di De Jacobellis Elisabetta, pel limite ovest dei beni di De Feo Luisa, di Soldano Angelo, di Celso Antonio e per la proprietà di Picilli Erasmo;
ad ovest: la zona è determinata dal confine col territorio di Ogliastro.

Art. 3.

È revocata la prima delle due zone malariche del comune di Laurino, delimitate col Nostro decreto 24 marzo 1904, n. 177. Pertanto il territorio dichiarato malarico di tale Comune viene circoscritto dai seguenti confini:
a nord: dalla fiumara Ripiti;
ad est: dalla via detta del Mulino;
a sud: da una linea che parte dalla strada Mulino, passa per le case rurali di Cervo Giuseppe, di D'Alessio vedova Elena, di Pipolo Cosmo, e dopo di avere attraversato il Vallone Rivo, decorre parallela (alla distanza di metri 250) alla sponda di questo Vallone ed a quella del fiume Pariti fino al confine del territorio di Felitto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. 133.
Estensione delle disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, circa la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, riguardante alcune modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvata con R. decreto del 2 febbraio 1928, n. 263;
Ritenuta l'opportunità di estendere l'esperimento della soppressione della carica di capo ufficio amministrazione anche al 1° ed al 4° reggimento artiglieria da montagna;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto n. 1285 del 21 settembre 1933 riguardanti l'esperimento della soppressione della carica di capo ufficio amministrazione negli enti dislocati nel territorio del Corpo d'armata di Firenze, si applicano anche al 1° ed al 4° reggimento artiglieria da montagna.
L'esperimento avrà termine il 30 giugno 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 134.
Costituzione delle Giunte per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e il regolamento 30 aprile 1924, n. 965;
Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, e la legge 22 aprile 1932, n. 490, che lo convertì in legge, con alcune modificazioni;
Veduto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1608, col quale fu modificata la costituzione delle Giunte per l'istruzione media;
Veduto l'art. 3, ultimo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889, e il R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081, concernenti la istituzione di Giunte per l'istruzione media tecnica;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1608, è sostituito il seguente:
« La Giunta per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, è composta, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, del provveditore agli studi, presidente; di un professore universitario o di altra persona di eminenti meriti letterari o scientifici; di due presidi di scuole medie governative, classiche, scientifiche o magistrali; di un professore ordinario di istituto medio governativo, classico, scientifico o magistrale di secondo grado, e di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla. La nomina di quest'ultimo è fatta sentito il parere del presidente dell'Opera nazionale Balilla.
« I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

Per le attribuzioni e il funzionamento delle Giunte per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, si applicano le vigenti disposizioni riguardanti le Giunte per l'istruzione media.

Art. 3.

Le nuove Giunte per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, presso i singoli Provveditorati agli studi entreranno in funzione via via che saranno costituite le Giunte per l'istruzione media tecnica, di cui al R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081. Le date in cui dovranno cominciare a funzionare distintamente presso i singoli Provveditorati le due suddette Giunte saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 135.
Emissione di speciali francobolli in occasione del primo volo postale diretto Roma-Buenos Aires.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli in occasione del primo volo postale diretto Roma-Buenos Aires;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, dei seguenti valori, di speciali francobolli da valere esclusivamente pel pagamento delle sopratasse di posta aerea relative agli oggetti di corrispondenza, impostati in Italia, che saranno trasportati col primo volo postale diretto Roma-Buenos Aires:
a) lire 2, sopratassa per giornali di peso non eccedente i 50 grammi;
b) lire 3, sopratassa per cartoline con non più di cinque parole di convenevoli;

c) lire 5, sopratassa per lettere del peso sino a 5 grammi;
d) lire 10, sopratassa per lettere del peso di oltre 5 e fino a 10 grammi.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, i quali non verranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 70. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1934.
Istituzione di premi in denaro d'incoraggiamento alla lotta contro i delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1934, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.
Il premio è elevato a L. 100, quando si tratti di femmine, durante il periodo di riproduzione.
La spesa relativa sarà posta a carico del cap. 80 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio 1933-34, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 5000.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base a verbale dell'autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.
I verbali saranno trasmessi al Ministero dalla Regia capitaneria di porto competente, con la indicazione, da parte di quest'ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1934.
Istituzione di premi in denaro a favore di pescatori italiani che conseguano la qualifica di motorista autorizzato alla condotta dei motori ausiliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca meccanica, di incoraggiare i pescatori e conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1934, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta dei motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile) sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 300.

Art. 2.

Ciascuna Capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra.
Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità e il domicilio di ciascun pescatore, e la data di conseguimento della qualifica.
Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.
La spesa relativa graverà sul capitolo 80 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1933-34, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 10.000.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1934.
Programmi d'esame per i concorsi a posti di insegnante nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Richiamato il proprio decreto 8 maggio 1933 concernente l'approvazione dei programmi di concorso a posti di direttori, d'insegnanti e d'istruttori pratici nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto l'art. 37 del regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, approvato con R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi programmi di concorso per i seguenti posti di ruolo nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale:

Insegnante d'italiano, storia, geografia e cultura fascista nelle Regie scuole e nei Regi corsi biennali.

Insegnante di materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno ed esercitazioni pratiche nei Regi corsi.

Insegnante di materie tecniche del tipo industriale (legno e ferro), di disegno, igiene ed esercitazioni pratiche nei Regi corsi.

Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

PROGRAMMI D'ESAME PER I CONCORSI A POSTI DI INSEGNANTE NELLE REGIE SCUOLE E NEI REGI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE.

Avvertenze generali. — La preparazione sui vari argomenti del programma non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale, di cui essi dovranno dimostrare, in ogni caso, sicura cognizione.

Per quanto riguarda il colloquio e la lezione, dev'essere tenuto presente che il primo ha lo scopo di valutare la preparazione generale del candidato, la seconda, invece, mira ad accertare la sua capacità didattica. Pertanto lo svolgimento della lezione dovrà adeguarsi al grado di preparazione degli alunni ai quali la lezione s'immagina rivolta.

1. — Cattedra di italiano, storia, geografia, cultura fascista nelle scuole e nei corsi secondari biennali di avviamento professionale.

AVVERTENZE.

A) *La prova scritta* consisterà nello svolgimento di un tema compreso nel programma delle prove orali.

La Commissione esaminatrice, a norma del 1° comma dell'art. 39 del regolamento, sceglie tre temi d'italiano, tre temi di storia e geografia, e tre di cultura fascista. Per ciascuno dei tre gruppi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del regolamento; fra i tre temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B) *La prova orale* comprende un colloquio e una lezione.

a) *Il colloquio* consterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra, e verterà sul sottoindicato programma.

È in facoltà della Commissione esaminatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti ed alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre, però, con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.

b) *Il tema della lezione* sarà sorteggiato fra quattro proposti a ciascun candidato, corrispondenti ai programmi delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale, per le quattro materie: Italiano, Storia, Geografia, Cultura Fascista.

ITALIANO.

Origine e svolgimento della lingua e della letteratura italiana.

Interpretazione di passi delle seguenti opere, che il candidato dovrà dimostrare di conoscere per intero.

I Poemi Omerici e l'Eneide di Virgilio.
La Divina Commedia.
L'Orlando Furioso.
I Promessi Sposi.

Il candidato dovrà anche dimostrare di aver letto per intero almeno una delle opere dei più noti scrittori didascalici, di avere conoscenza della letteratura narrativa dei grandi viaggi da Marco Polo a Mario Appelius e a Italo Balbo, di possedere le nozioni di mitologia, storia, metrica occorrenti alla retta interpretazione degli autori, e di saper valutare i libri di testo delle Scuole di avviamento professionale.

STORIA.

Notizie sulla storia preromana. Roma dalle origini al decadimento politico. Giulio Cesare e l'idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalesimo e Cavalleria. Rinascimento. Riforma e Controriforma. La Rivoluzione francese e Napoleone I. L'Italia dal Risorgimento al Fascismo. Il Duce.

N. B. — Il candidato, qualora i Commissari lo ritengano opportuno, dovrà dimostrare di aver conoscenza, in relazione ai programmi d'insegnamento, degli altri periodi storici di cui non è fatto cenno nel presente schema.

Storia economica.

Progresso civile ed economico dell'Italia dal 1815 ai giorni nostri, con speciale riferimento allo sviluppo coloniale e demografico. L'emigrazione e gli Italiani all'Estero.

Le grandi scoperte geografiche e scientifiche.

GEOGRAFIA.

Configurazione e struttura fisica e politica dell'Italia; fattori naturali della sua economia e del suo sviluppo storico; demografia, emigrazione, industrie, commercio. Suolo e sottosuolo.

Nozioni di Geografia astronomica, fisica e antropica; oceani e continenti.

Razze. Lingue. Religioni. Ordinamenti politici.

Cenni sugli Stati del mondo in generale e dell'Europa in particolare.

Geografia della produzione e del commercio.

I principali prodotti agricoli e minerari e loro importanza.

Le principali industrie italiane, vie e mezzi di comunicazione.

Scambi commerciali.

CULTURA FASCISTA.

Origine del Fascismo, principi ai quali si ispira, fini ai quali tende.

Organizzazione dello Stato Fascista, con speciale riguardo all'ordinamento corporativo.

Le principali istituzioni del Fascismo.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare conoscenza diretta di almeno una delle opere che abbiano saputo presentarci in felice sintesi la figura del Duce del Fascismo.

2. — Cattedra di materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

AVVERTENZE.

A) *La prova scritta* consisterà, quanto alle scienze fisiche e naturali, alle scienze applicate, all'agricoltura ed industrie agrarie, alla zootecnia e all'igiene, nella esposizione di argomenti compresi nel programma della prova orale; quanto alla matematica e alla contabilità agraria, nella risoluzione di una questione o nella elaborazione di un esercizio sopra argomenti compresi nel programma stesso.

La Commissione, a norma del 1° comma dell'art. 39 del regolamento, sceglie tre temi di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia e d'igiene, e tre temi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di contabilità agraria e di matematica. Per ciascuno dei due gruppi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del regolamento: fra i due temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B) *La prova orale* comprende un *colloquio* e una *lezione*.

a) *Il colloquio* consisterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra, e verterà sul sottoindicato programma.

Il candidato dovrà anche dar prova di aver conoscenza del materiale didattico e di saper predisporre le esercitazioni pratiche prescritte per i Regi corsi secondari annuali.

È in facoltà della Commissione giudicatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti e alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.

b) *Il tema della lezione* sarà sorteggiato fra tanti temi proposti a ciascun candidato quante sono le materie d'insegnamento costituenti la cattedra, escluso il disegno e le esercitazioni pratiche.

La lezione verterà sui programmi d'insegnamento dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario, e dovrà essere integrata da uno o più esperimenti o esercizi pratici.

c) *La prova grafica* consisterà nella copia a semplice contorno di un oggetto comune o di una parte di pianta o di una parte di animale; oppure nel disegno di un appezzamento di terreno in base a dati forniti.

SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Fisica.

Moto di un punto - moto uniforme e uniformemente vario - composizione dei movimenti.

Composizione di forze - coppie e momenti. Equilibrio dei corpi vincolati. Macchine semplici.

I principi della dinamica - massa - forza centripeta - pendolo - lavoro - energia - potenza. Gravitazione universale e gravità.

Unità di misure per le grandezze fisiche.

Proprietà dei corpi fluidi - principi di Pascal e di Archimede. Pressione atmosferica - Legge di Boyle. Azioni molecolari.

Il suono: caratteri distintivi - propagazione, interferenza e risonanza. Vibrazione dei corpi sonori - composizione dei moti vibratori.

La luce: propagazione - velocità - principali grandezze fotometriche e loro determinazione.

Riflessione e rifrazione della luce - specchi e lenti sottili. Principali aberrazioni e loro correzione - strumenti ottici. Spettri luminosi - spettri di emissione e di assorbimento. Interferenza luminosa - lunghezza d'onda delle varie radiazioni.

Lo stato termico: determinazione delle temperature - scale termometriche. Dilatazioni termiche. Calorimetria - calori specifici. Propagazione del calore. Cambiamento di stato. Il calore come energia - principi della termodinamica - sorgenti di calore - macchine termiche e macchine frigorifere.

Elettrologia e magnetismo: fenomeni principali di magnetostatica ed elettrostatica - scariche elettriche - scariche nei gas rarefatti - elettroni - fenomeni radioattivi - effetto termoionico e fotoelettrico. Idee moderne sulla struttura della materia.

Effetto Volta: corrente elettrica e suoi effetti - legge del circuito a corrente continua. Elettromagnetismo - induzione elettromagnetica, autoinduzione - corrente alternata - cenni sui generatori di corrente, motori e trasformatori.

Oscillazioni elettriche - onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione. Elettricità atmosferica. Misure elettriche. Unità pratiche.

Chimica.

Fenomeni chimici: leggi delle combinazioni - teoria atomica - formule chimiche - concetto di acido, di base e di sale.

I principali elementi metalloidici e metallici, e i loro più importanti composti.

Principali composti organici con particolare riguardo alle applicazioni agrarie.

Mineralogia.

Concetto di minerale e di roccia. Proprietà morfologiche, fisiche e chimiche dei minerali.

Minerali e rocce più importanti dal punto di vista agrario.

Zoologia.

Cellule e tessuti animali. Le funzioni di nutrizione degli animali, con speciale riguardo all'uomo - apparato digerente e digestione - assorbimento - apparato circolatorio e circolazione - organi e processi di secrezione - ghiandole a secrezione interna - assimilazione e disassimilazione - materiale di riserva - organi e processi di escrezione.

La riproduzione e lo sviluppo negli animali: partenogenesi, metamorfosi e metagenesi.

Le funzioni di relazione degli animali, con speciale riguardo all'uomo: apparato locomotore e locomozione - sistema nervoso ed organi dei sensi.

Classificazione degli animali.

Relazione dell'uomo e degli animali fra loro e con l'ambiente - lotta per l'esistenza - colonie, alleanze e società.

Animali utili e dannosi all'agricoltura.

Botanica.

Cellule e tessuti vegetali. Morfologia, struttura e funzioni della radice, del caule e della foglia.

Sensibilità e movimento nelle piante.

La riproduzione nelle fanerogame: fiore e infiorescenze - impollinazione e fecondazione - frutto e seme - disseminazione e germinazione. Relazione delle piante fra loro e con l'ambiente fisico e biologico.

Classificazione delle piante.

Piante utili e dannose all'agricoltura.

SCIENZE APPLICATE.

Chimica agraria.

Elementi chimici che compongono il corpo delle piante.
Costituenti immediati delle piante.
Assorbimento dei principi minerali mediante le radici
Traspirazione.
Assimilazione del carbonio - Respirazione.
Assimilazione dell'azoto.
Formazione della materia organica.
Composizione del terreno.
Processi chimici e microbiologici del terreno - reazione del terreno.
Fertilità e sterilità.
Analisi del terreno.
Teoria delle concimazioni. Concimi: azotati, fosfatici, potassici, a più elementi nutritivi.
Correttivi.
Composizione del mosto e del vino.
Composizione del latte, del burro, del formaggio.
Composizione dell'olio.

Patologia vegetale.

Generalità sulle malattie delle piante.
Malattie dovute a parassiti vegetali. Mezzi di difesa: preventivi e curativi. Sostanze e miscele anticrittogamiche: loro preparazione e loro uso.
Principali malattie crittogamiche delle piante coltivate (ciclo biologico alterazioni e danni prodotti - rimedi).
Fanerogame parassite ed emiparassite.
Danni dovuti ad animali - Mezzi di lotta: biologici, meccanici, fisici, chimici.
Principali insetti dannosi alle piante coltivate (ciclo biologico - alterazioni e danni prodotti - difesa).
Principali acari, vermi, molluschi e mammiferi dannosi alle piante coltivate.
Malattie non parassitarie.

AGRICOLTURA ED INDUSTRIE AGRARIE.

Meteorologia e climatologia agraria.

Le meteore e la loro influenza sulla vegetazione.
Rilievi meteorologici - carte meteorologiche - previsione del tempo.
Climi tipici - zone e regioni agrarie - coltivazioni dominanti e tipiche delle varie zone e regioni.
I climi delle varie regioni d'Italia.

Agrologia.

Terreno agrario: uffici - origine - stratigrafia - costituzione - giacitura ed esposizione - proprietà fisiche, chimiche e biologiche.
Tipi di terreno e mezzi per riconoscerli.
Messa in coltura del terreno agrario: rimozione degli ostacoli superficiali - prosciugamenti e colmate - dissodamento - sistemazione superficiale.
Risanamento dei terreni umidi: affossatura e fognatura.
Correzione dei terreni. Lavorazione. Concimazione. Irrigazione.

Coltivazioni.

Miglioramento delle piante agrarie: selezione - incrocio.
Moltiplicazione delle piante: per seme - per gemma.
Governo delle coltivazioni - raccolta dei prodotti - conservazione dei prodotti.
Avvicendamenti e rotazioni. Consociazioni.
Coltivazioni erbacee: cereali - leguminose da granella - foraggiere - piante da tuberi - piante a radice carnosa - piante industriali - piante ortensi.
Coltivazioni arboree: vite, olivo, gelso, pero, melo, pesco, albicocco, mandorlo, susino, ciliegio, fico, agrumi, piante ornamentali.
Ordinamento e condotta di un campo didattico.

Industrie agrarie.

Enotecnia: vendemmia - pigiatura - fermentazione - svinatura - torchiatura delle vinacce - colmature - travasi - chiarificazioni - filtrazioni - imbottigliamento - taglio dei vini. Principali tipi di vino. Malattie e difetti dei vini.
Oleificio: raccolta e conservazione delle olive - estrazione dell'olio - depurazione e conservazione dell'olio - filtrazione dell'olio. Alterazioni e difetti dell'olio.
Preparazioni casalinghe con l'uva e con le frutta.

Economia rurale.

La produzione agraria: fattori diretti ed indiretti.
Impresa agricola: capitali - personalità economiche.
Combinazioni colturali: tipi - criteri per la scelta.
Sistemi di conduzione.
Credito fondiario - credito agrario.
Organizzazione sindacale e corporativa nel campo dell'agricoltura.
Prevenzione degl'infortuni in agricoltura.

ZOOTECNIA.

Conformazione esteriore degli animali.
Determinazione dell'età del cavallo e del bue.
Mantelli. Appiombi.
Ricoveri degli animali.
Alimentazione.
Metodi di riproduzione.
Ginnastica funzionale.
Allevamento degli equini, dei bovini, dei suini, degli ovini.
Principali malattie del bestiame - soccorsi d'urgenza.
Pollicoltura. Coniglicoltura. Bachicoltura. Apicoltura.
Compra-vendita del bestiame.

CONTABILITA AGRARIA.

Fatture - ricevute - quietanze - effetti commerciali.
Amministrazione dell'azienda agricola.
Contabilità dell'azienda agricola: scopi e funzioni.
Ricognizione e valutazione del patrimonio.
Previsione delle entrate e delle spese.
Registrazione dei fatti amministrativi - libri contabili.
Funzioni conclusionali: rendiconto - consuntivo.
Ordinamento contabile delle aziende a conduzione diretta, date in affitto ed a mezzadria, e di una piccola azienda domestico-patrimoniale.

IGIENE.

L'aria e la respirazione. Effetti dannosi del tabacco, specialmente nella giovane età. Le piante attorno alla casa e presso gli stabilimenti. Cenni sull'igiene dell'alimentazione. I danni dell'abuso del vino e di altre bevande alcooliche. Pulizia della persona, delle vestimenta e dell'ambiente. Vantaggi dell'educazione fisica.
Cenni sulle principali malattie infettive, con particolare riguardo alla malaria e alla tubercolosi: mezzi di difesa - igiene del lavoro - soccorsi d'urgenza.

MATEMATICA.

I numeri interi, i numeri frazionari e i numeri razionali relativi, ed operazioni aritmetiche fondamentali con essi. Numeri decimali, numeri decimali periodici e loro generatrici.

Numeri irrazionali.

Divisibilità. Numeri primi: applicazioni.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Serie geometrica.

Calcolo con numeri approssimati.

Le quattro operazioni fondamentali sui polinomi e sulle frazioni algebriche.

Equazioni di primo grado ad un'incognita. Sistemi di equazioni lineari - regola di Cramer.

Equazioni di secondo grado ad un'incognita.

Esempi di sistemi di equazioni di grado superiore al primo con risolventi di primo e secondo grado.

Equazione esponenziale e logaritmi: tavole logaritmiche.

Interesse semplice e composto. Annualità e ammortamenti.

L'eguaglianza e l'equivalenza delle figure piane e solide.

Il postulato delle parallele.

La teoria delle proporzioni e della misura.

Similitudine nel piano.

Lunghezze, aree e volumi. Aree dei poligoni. Lunghezza della circonferenza ed area del cerchio. Rettificazione approssimata della circonferenza.

Metodi sintetici per la risoluzione di semplici problemi di geometria elementare. Applicazione dell'algebra alla geometria: problemi di primo e secondo grado.

DISEGNO.

Problemi relativi alle rette, agli angoli ed alle figure più comuni.

Scale di proporzione.

3. — Cattedra di materie tecniche del tipo industriale (legno e ferro), disegno, igiene, esercitazioni pratiche nei RR. Corsi secondari di avviamento professionale.

AVVERTENZE.

A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema d'indole professionale con applicazione numerica, scelto fra gli argomenti compresi nei programmi della prova orale.

La Commissione, a norma del 1° comma dell'art. 39 del Regolamento, sceglie tre temi di scienze fisiche e naturali e di scienze applicate, tre di tecnologia ed igiene. Per ciascuno dei due gruppi di temi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del Regolamento; fra i due temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B) La prova orale comprende un colloquio e una lezione.

a) *Il colloquio* consterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra, e verterà sul sottoindicato programma.

È in facoltà della Commissione esaminatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua coltura in rapporto agli studi compiuti, alla sua precedente attività professionale ed alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.

I concorrenti verranno provati, durante il colloquio, anche in relazione alle loro pratiche attitudini e capacità, nei limiti del programma di esercitazioni prescritte per i corsi annuali secondari di avviamento professionale del tipo industriale.

b) *Il tema della lezione* sarà sorteggiato fra tanti temi proposti a ciascun candidato quante sono le materie di insegnamento costituenti la cattedra esclusi il disegno e le esercitazioni pratiche.

C) *La prova grafica* consisterà nella rappresentazione, col mezzo delle proiezioni ortogonali, di un mobile semplice o di una parte di esso, oppure di un organo di macchina, con convenienti sezioni costruttive.

SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Fisica.

Proprietà dei corpi fluidi - principî di Pascal e di Archimede.

Pressione atmosferica - legge di Boyle. Azioni molecolari. Moto oscillatorio e suono - caratteri - propagazione, interferenza, risonanza del suono. Vibrazione dei corpi sonori - composizione dei moti vibratori.

Propagazione della luce - velocità - principali grandezze fotometriche e loro determinazione.

Riflessione e rifrazione della luce: specchi e lenti. Principali aberrazioni e loro correzione - occhio e strumenti ottici.

Spettri luminosi - spettri di emissione e di assorbimento. Interferenze luminose - lunghezza d'onda delle varie radiazioni - cenni sui fenomeni di diffrazione - nozioni sulla polarizzazione della luce.

Stato termico - determinazione delle temperature - scale termometriche. Dilatazioni termiche - calorimetria, calori specifici. Propagazione del calore. Cambiamenti di stato - lo stato critico. Il calore come energia - i principî della termodinamica - sorgenti di calore - macchine termiche e macchine frigorifere.

Fenomeni principali di magnetostatica ed elettrostatica e grandezze che vi intervengono - scariche elettriche - scariche nei gas rarefatti. Elettroni - fenomeni radioattivi - effetto termoionico e fotoelettrico. Idee moderne sulla struttura della materia.

Effetto Volta - corrente elettrica e suoi effetti - legge del circuito a corrente continua - elettromagnetismo - induzione elettromagnetica, auto-induzione - corrente alternata - generatori di corrente, motori e trasformatori.

Oscillazioni elettriche - onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione. Elettricità atmosferica.

Misure elettriche - unità - sistemi assoluti.

Chimica.

Fenomeni chimici: leggi delle combinazioni - teoria atomica - formule chimiche - concetto di acido, di base e di sale.

Cenni sui principali elementi metalloidici e metallici, e sui loro più importanti composti.

Principali composti organici, con particolare riguardo alle applicazioni industriali che interessano gli insegnamenti tecnici.

Mineralogia.

Concetto di minerale e di roccia. Proprietà morfologiche, fisiche e chimiche dei minerali.

Minerali e rocce più importanti dal punto di vista industriale.

Zoologia.

Cellule e tessuti animali: Le funzioni di nutrizione degli animali, con speciale riguardo all'uomo - apparato digerente e digestione - assorbimento - apparato circolatorio e circolazione - organi e processi di secrezione - ghiandole a secrezione interna - assimilazione e disassimilazione - materiali di riserva - organi e processi di escrezione.

La riproduzione e lo sviluppo negli animali: partenogenesi, metamorfosi e metagenesi.

Le funzioni di relazione degli animali, con speciale riguardo all'uomo: apparato locomotore e locomozione - sistema nervoso ed organi dei sensi.

Classificazione degli animali.

Relazioni dell'uomo e degli animali fra loro e con l'ambiente - lotta per l'esistenza - colonie, alleanze e società. Simbiosi e parassitismo.

I più comuni animali utili all'uomo. I più importanti animali dannosi con particolare riguardo a quelli che nuocciono alle piante coltivate, o che sono causa diretta o veicolo di malattie parassitarie per l'uomo e per gli animali domestici.

Botanica.

Cellule e tessuti vegetali. Morfologia - struttura e funzioni della radice, del caule e della foglia. Assorbimento - circolazione - respirazione e traspirazione delle piante - la clorofilla e la fotosintesi - apparati e materiale di riserva - processi di secrezione e di escrezione.

La riproduzione nelle fanerogame: fiore e infiorescenze - impollinazione e fecondazione - frutto e seme - disseminazione e germinazione.

Relazione delle piante fra loro e con l'ambiente fisico e biologico - simbiosi e parassitismo.

Classificazione delle piante.

Fanerogame e crittogame utili e dannose.

SCIENZE APPLICATE.

Concetto e misura di forza - composizione di forze comunque applicate ad un sistema materiale rigido.

Equilibrio di corpi vincolati (prescindendo dalle resistenze passive).

Leggi principali e grandezze che intervengono nel moto di un punto - leggi e grandezze che intervengono nel moto dei sistemi rigidi - composizione dei movimenti.

Massa, impulso e quantità di moto.

Leggi che governano la forza centrifuga - applicazioni pratiche.

Lavoro delle forze e delle coppie - potenza - energia meccanica, sue varie forme.

Momenti d'inerzia.

Unità di misure meccaniche nei vari sistemi.

Varie specie di resistenze passive e leggi principali ad esse inerenti lubrificazione.

Lavoro nelle macchine - rendimento.

Calcolo e funzionamento degli organi e meccanismi principali per la trasmissione, trasformazione e regolazione del moto nelle macchine.

Nozioni relative alla resistenza dei materiali con semplici applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici semplici.

Idrostatica ed idrodinamica: generalità e leggi fondamentali.

Potenza disponibile in una caduta d'acqua - sua utilizzazione mediante motrici idrauliche del tipo più appropriato - principî di funzionamento di tali motrici.

Descrizione sommaria delle parti principali degli impianti di utilizzazione dell'energia idraulica.

Nozioni di termologia con particolare riguardo alla propagazione del calore e al riscaldamento industriale.

Principî fondamentali della termodinamica - trasformazione del calore in lavoro e viceversa - cenni sui cicli di trasformazione rendimento.

Caratteristiche e scelta dei combustibili industriali in relazione al loro impiego.

Trattazione sommaria delle caldaie, delle motrici a vapore e di quelle a combustione interna.

Cenni sulla potenza delle motrici e sul modo di misurarla.

TECNOLOGIA.

A) *Legno*: Caratteristiche e scelta delle essenze legnose rispetto alla loro utilizzazione.

Manutenzione ed impiego dei principali strumenti ed attrezzi di misura e di controllo.

Scelta, condizioni di lavoro, e manutenzione dei principali utensili per la lavorazione del legno.

Operazioni fondamentali per la tracciatura e per la lavorazione, in forma e posizione, delle superficie.

Collegamento delle parti lavorate in relazione al genere ed alla destinazione del lavoro.

Deformazioni a cui vanno soggette le essenze legnose lavorate e modo di limitarle.

Colorazione, decorazione e finimento delle superficie dei lavori di legno.

Principî di funzionamento delle macchine fondamentali per la lavorazione del legno loro preparazione al lavoro.

Norme pratiche per l'installazione e la manutenzione delle macchine per la lavorazione del legno e delle loro trasmissioni.

Dispositivi e norme per la prevenzione degli infortuni nei reparti di lavorazione del legno.

B) *Metalli*: Caratteristiche e scelta degli acciai con riferimento alle loro pratiche destinazioni nelle esigenze scolastiche. Principali trattamenti termici e loro influenza sulle caratteristiche del materiale.

Descrizione, impiego e manutenzione dei principali strumenti di misura e di controllo.

Operazioni fondamentali per la tracciatura e per la lavorazione al banco - attrezzi ed utensili relativi.

Caratteristiche, scelta, condizioni di lavoro e manutenzione dei principali utensili per lavorare i metalli con asportazione di truciolo, con particolare riguardo a quelli per tornio, piallatrice e trapano.

Funzionamento del tornio, della piallatrice e del trapano - lavorazioni fondamentali che vi si possono eseguire.

Generalità nel funzionamento delle fusatrici - principali lavorazioni relative.

Caratteristiche, scelta, condizioni di lavoro delle mole - generalità sul funzionamento delle arruotatrici e rettificatrici principali lavorazioni relative.

Norme pratiche per l'installazione delle macchine e delle trasmissioni.

Generalità sul controllo delle proprietà tecnologiche dei materiali impiegati nelle officine meccaniche.

Contabilità elementare dei lavori. Prezzi correnti.

Dispositivi e norme per la prevenzione degli infortuni nelle officine meccaniche.

IGIENE.

L'aria e la respirazione. Igiene del corpo - vantaggi dell'educazione fisica. Igiene della casa. Igiene dell'alimentazione - vitamine - cause e danni dell'inquinamento degli alimenti e delle acque. Effetti dannosi dell'abuso dell'alcool e del tabacco. Malattie infettive con particolare riguardo alla malaria e alla tubercolosi. Difesa contro le infezioni - influenza dell'igiene sulla morbilità e sulla mortalità. Igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni - malattie professionali - soccorsi d'urgenza.

DISEGNO.

Lettura ed interpretazione di disegni di complessivi e particolari di organi di macchine, norme generali di redazione dei disegni, regole e convenzioni relative ed eventuale discussione della prova grafica eseguita dal candidato.

Visto: *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
ERCOLE.

(2042)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Bizjak fu Giuseppe, nato a Rifembergo il 23 luglio 1873 e residente a Goregna n. 2, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stok in Bizjak fu Giovanni, nata l'8 dicembre 1877, moglie;
2. Rodolfo di Andrea, nato il 6 febbraio 1908, figlio;
3. Silvestro di Andrea, nato il 19 dicembre 1910, figlio;
4. Alfredo di Andrea, nato il 17 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(360)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Bizjak fu Matteo, nato a Sesana (frazione Danna) il 26 maggio 1883 e residente a Sesana n. 65, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Bizjak di Giovanni, nata il 15 dicembre 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(361)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Bizjak fu Francesco, nato a Quisca il 15 novembre 1871 e residente a Sesana n. 230, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Merlak in Bizjak fu Giovanni, nata il 3 novembre 1876, moglie;
2. Leopolda di Leopoldo, nata il 14 luglio 1900, figlia;
3. Giovanna di Leopoldo, nata il 25 giugno 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(362)

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bizjak fu Matteo, nato a Sesana (frazione Danna) il 12 febbraio 1877 e residente a frazione Danna n. 12, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Kocjan in Bizjak fu Giovanni, nata il 9 aprile 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(363)

N. 11419-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Bizjak fu Matteo, nato a Sesana (frazione Danna) nel mese di luglio 1874 e residente a frazione Danna n. 5, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Mislej in Bizjak di Antonio, nata il 2 aprile 1883, moglie;
2. Roldolfo di Giacomo, nato il 5 settembre 1907, figlio;
3. Giovanni di Giacomo, nato il 15 febbraio 1911, figlio;
4. Maria di Giacomo, nata il 3 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(364)

N. 11419-21.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Barbic fu Michele, nato a Sutna (S.H.S.) il 21 maggio 1879 e residente a frazione Poverio n. 3, è restituito nella forma italiana di « Barbo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(365)

N. 11419-22.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Briscek fu Giovanni, nato a Sesana (frazione Orle) il 19 aprile 1866 e residente a frazione Orle n. 3, è restituito nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Husu in Briscek fu Andrea, nata il 10 dicembre 1871, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 28 luglio 1896, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 21 gennaio 1907, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 13 febbraio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(366)

N. 11419-23.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bezeg fu Giovanni, nato a Idria il 4 novembre 1878 e residente a Sesana n. 7, è restituito nella forma italiana di « Bezzecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Keber in Bezeg fu Giovanni, nata il 5 marzo 1881, moglie;
2. Milena di Carlo, nata il 19 marzo 1906, figlia;
3. Silvina di Carlo, nata il 1° gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(367)

N. 11419-24.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bezek, nato a Sesana (Fraz. Storie) il 1° aprile 1876 e residente a Fraz. Storie n. 28, è restituito nella forma italiana di « Bezzecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Moze in Bezek fu Giovanni, nata il 14 aprile 1874, moglie;
2. Edvige Antonia di Francesco, nata l'11 ottobre 1901, figlia;
3. Stanislao di Francesco, nato il 6 maggio 1903, figlio;
4. Francesco di Francesco, nato l'8 maggio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(368)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bezek di Francesco, nato a Sesana il 22 aprile 1877 e residente a Sesana n. 37, è restituito nella forma italiana di « Bezzecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carolina Cerkvenik in Bezek di Giuseppe, nata l'11 giugno 1882, moglie;
2. Rodolfo Francesco di Francesco, nato il 3 dicembre 1907, figlio;
3. Adele di Francesco, nata il 4 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(369)

N. 11419-26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bevcic fu Giovanni, nato a Sesana (Fraz. Storie) il 10 maggio 1888 e residente a Fraz. Storie n. 51, è restituito nella forma italiana di « Bellucci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Mahnic in Bevcic fu Gregorio, nata il 2 febbraio 1882, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 5 novembre 1889, figlio;
3. Miroslavo di Giovanni, nato il 4 novembre 1905, figlio;
4. Gisella di Giovanni, nata il 6 maggio 1910, figlia;
5. Maria di Giovanni, nata l'8 marzo 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(370)

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bevcic di Francesco, nato a Sesana (Fraz. Storie) il 1° maggio 1902 e residente a Fraz. Storie n. 39, è restituito nella forma italiana di « Bellucci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carolina Kariz in Bevcic fu Giovanni, nata il 9 settembre 1904, moglie;
2. Francesco fu Giuseppe, nato il 5 settembre 1863, padre;
3. Giuseppe di Francesco, nato il 3 maggio 1908, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(371)

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Brajdic fu Andrea, nata a Sesana (Fraz. Storie) l'8 dicembre 1858 e residente a Fraz. Storie n. 44, è restituito nella forma italiana di « Braidi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(372)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bizin fu Valentino, nato a Sesana (frazione Orle) il 24 agosto 1898 e residente in frazione Orle n. 44, è restituito nella forma italiana di « Bisini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(373)

N. 11419-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cefuta fu Antonio, nato a Tomadio il 29 ottobre 1859 e residente a Sesana n. 75, è restituito nella forma italiana di « Zaffutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Gorup in Cefuta fu Giuseppe, nata il 9 febbraio 1869, moglie;
2. Amalia di Antonio, nata il 10 giugno 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(374)

N. 11419-34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cok fu Antonio, nato a Corgnale il 6 settembre 1894 e residente in frazione Plessiva n. 14, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Jelusic in Cok fu Matteo, nata il 29 aprile 1885, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 10 gennaio 1920, figlio;
3. Albina di Giovanni, nata il 4 aprile 1921, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 26 novembre 1922, figlio;
5. Erminia di Giovanni, nata il 5 aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(377)

N. 11419-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Ceh fu Andrea, nato a Sesana (frazione Goregna) il 21 giugno 1873 e residente in frazione Goregna n. 36 è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Zvab in Ceh fu Antonio, nata il 14 novembre 1875, moglie;
2. Vittorio di Luigi, nato il 13 ottobre 1900, figlio;
3. Carolina di Luigi, nata il 15 settembre 1903, figlia;
4. Stanislao di Luigi, nato il 12 giugno 1909, figlio;
5. Giuseppe di Luigi, nato il 10 febbraio 1911, figlio;
6. Carlo di Luigi, nato il 28 agosto 1912, figlio;
7. Eugenio di Luigi, nato il 3 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(378)

N. 11419-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ceh fu Antonio, nato a Sesana (frazione Storie) il 22 agosto 1877 e residente in frazione Storie n. 35, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Senabor in Ceh fu Francesco, nata il 18 gennaio 1882, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 4 ottobre 1906, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 12 settembre 1908, figlio;
4. Maria di Antonio, nata il 1 dicembre 1920, figlia;
5. Paolina di Antonio, nata il 30 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(379)

N. 11419-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per là esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ceh fu Biagio, nato a Sesana (frazione Storie) il 19 ottobre 1900 e residente in frazione Storie n. 61, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kuret in Ceh di Francesco, nata il 22 marzo 1897, moglie;
2. Franceco di Francesco, nato il 18 maggio 1924, figlio;
3. Stanislao di Francesco, nato il 18 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(380)

N. 11419-38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Ceh fu Andrea, nato a Sesana (frazione Goregna) il 29 aprile 1867 e residente a Sesana n. 30, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Suber in Ceh fu Luca, nata il 3 aprile 1884, moglie;
2. Silvestro di Giacomo, nato il 29 dicembre 1911, figlio;
3. Mario di Giacomo, nato il 29 gennaio 1915, figlio;
4. Edoardo di Giacomo, nato il 2 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(381)

N. 11419-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ceh fu Bortolo, nato a Tomadio il 18 settembre 1898 e residente in frazione Sirie n. 13, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Kocjan in Ceh fu Valentino, nata il 6 marzo 1899, moglie;
2. Elvira Francesca di Giuseppe, nata l'11 luglio 1925, figlia;
3. Paolina di Giuseppe, nata il 18 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(382)

N. 11419-40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ceh fu Antonio, nato a Sesana (frazione Goregna) il 23 settembre 1869 e residente in frazione Goregna n. 21, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Perhavec in Ceh fu Giovanni, nata il 19 luglio 1875, moglie;
2. Vittorio di Francesco, nato il 6 agosto 1899, figlio;
3. Sofia di Francesco, nata l'11 maggio 1904, figlia;
4. Marta di Francesco, nata il 19 luglio 1908, figlia;
5. Albina di Francesco, nata il 19 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(383)

N. 11419-42.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Cergolj di Antonio, nato a Sesana (frazione Sirie) l'11 novembre 1902 e residente in frazione Sirie n. 17, è restituito nella forma italiana di « Cergoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Vatovec in Cergolj fu Luca, nata il 22 giugno 1900, moglie;
2. Martino di Martino, nato il 17 dicembre 1924, figlio;
3. Antonio fu Gregorio, nato il 1° dicembre 1850, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(384)

N. 11419-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Filipcic di Andrea, nato a Sesana il 27 marzo 1897 e residente a Sesana n. 120, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pirjevec in Filipcic di Giovanni, nata il 4 agosto 1894, moglie;
2. Maria di Luigi, nata il 15 luglio 1922, figlia;
3. Luigi di Luigi, nato il 14 novembre 1923, figlio;
4. Olga di Luigi, nata l'11 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(385)

N. 11419-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Filipcic fu Valentino, nato a Sesana (frazione Santa Maria) il 23 dicembre 1855 e residente in frazione Santa Maria n. 18, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Ukmar in Filipcic fu Francesco, nata nell'anno 1860, moglie;
2. Teresa di Stefano, nata il 12 maggio 1894, figlia;
3. Francesco di Stefano, nato il 16 agosto 1887, figlio;
4. Giuseppa Zvokel in Filipcic di Ignazio, nata il 4 luglio 1886, nuora;
5. Sofia di Francesco, nata il 13 maggio 1913, nipote;
6. Ladislao di Francesco, nato il 25 ottobre 1916, nipote;
7. Adele di Francesco, nata il 1° luglio 1920, nipote;
8. Lidia di Francesco, nata il 1° ottobre 1923, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(386)

N. 11419-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Filipcic di Andrea, nato a Sesana (frazione Santa Maria) il 14 agosto 1892 e residente in frazione Santa Maria n. 14, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stanislava Kompare in Filipcic di Vincenzo, nata il 10 novembre 1902, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 25 agosto 1922, figlio;
3. Dorotea di Francesco, nata il 20 dicembre 1924, figlia;
4. Emilia di Francesco, nata il 29 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(387)

N. 11419-45-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Polonia Majcen fu Giovanni, nata a Sesana (frazione Sorie) il 15 febbraio 1867 e residente in frazione Santa Maria n. 14, è restituito nella forma italiana di « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(388)

N. 11419-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Filipcic fu Andrea, nato a Sesana (Merciano) l'11 agosto 1875 e residente a Merciano n. 38, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Masic in Filipcic fu Luca, nata il 27 gennaio 1882, moglie;
2. Francesca di Lorenzo, nata il 13 ottobre 1904, figlia;
3. Olga di Lorenzo, nata il 19 luglio 1906, figlia;
4. Giuseppe di Lorenzo, nato il 25 febbraio 1909, figlio;
5. Albina di Lorenzo, nata il 17 dicembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(389)

N. 11419-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Fabic fu Marco, nato a Trieste il 5 dicembre 1890 e residente in frazione Casigliano n. 25, è restituito nella forma italiana di « Fabi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Merzek in Fabic di Giuseppe, nata il 30 aprile 1902, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 27 gennaio 1924, figlia;
3. Paolina di Francesco, nata il ! settembre 1925, figlia;
4. Giovanna di Francesco, nata il 26 giugno 1929, figlia;
5. Maria fu Marco, nata il 18 dicembre 1904, sorella;
6. Giovanni fu Marco, nato il 26 giugno 1897, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(390)

N. 11419-47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Fabjan fu Giovanni, nato a San Daniele del Carso il 24 luglio 1878 e residente in frazione Danna n. 22, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Cerne in Fabjan fu Giacomo, nata il 14 settembre 1881, moglie;
2. Alessandro di Giacomo, nato il 16 marzo 1905, figlio;
3. Francesca di Giacomo, nata il 29 dicembre 1907, figlia;
4. Stanco di Giacomo, nato il 24 ottobre 1914, figlio;
5. Svetka di Giacomo, nata l'8 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(391)

N. 11419-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Germek di Luigi, nato a Tomadio il 25 dicembre 1899 e residente in frazione Casigliano n. 71, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Luigi, nata il 30 marzo 1910, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(392)

N. 11419-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Germek di Giuseppe, nato a Sesana (frazione Casigliano) il 24 dicembre 1892 e residente in frazione Casigliano n. 53, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Jelusic in Germek di Giuseppe, nata il 12 settembre 1895, moglie;
2. Edoardo di Giuseppe, nato il 12 ottobre 1919, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 28 ottobre 1920, figlio;
4. Vida di Giuseppe, nata il 15 giugno 1922, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 6 dicembre 1926, figlia;
6. Luigi di Giuseppe, nato il 23 agosto 1927, figlio;
7. Giuseppe fu Valentino, nato il 23 giugno 1859, padre;
8. Francesco di Giuseppe, nato il 29 aprile 1900, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(393)

N. 11419-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Germek fu Antonio, nato a Sesana (frazione Danna) il 22 febbraio 1891 e residente in frazione Danna n. 17, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Ravbar in Germek fu Giovanni, nata il 6 maggio 1888, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 25 novembre 1924, figlia;
3. Maria Vouk ved. Germek fu Antonio, nata il 28 marzo 1867, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato a l'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 117.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 16 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Graziani Gino fu Alberto per conto dei minori Graziani — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1500 — Capitale: consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1970)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 36.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.50
Inghilterra (Sterlina)	58.03
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	367.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.63
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.50
Cecoslovacchia (Corona)	—
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	59.53
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.665
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.75
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	93 —
Id. 3,50 % (1902)	91.65
Id. 3 % lordo	67.45
Prestito Conversione	96.875
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.20
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101 —
Id. id. id. 1940	106.775
Id. id. id. 1941	106.65
Obbligazioni Venezie 3 %	93.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 37.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.47
Inghilterra (Sterlina)	57.80
Francia (Franco)	74.80
Svizzera (Franco)	367.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.68
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.47
Cecoslovacchia (Corona)	—
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.59
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.69
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.50
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	92.975
Id 3,50% (1902)	91.525
Id. 3% lordo	67.575
Prestito Conversione	96.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	106.825
Id id. id. 1941	106.80
Obbligazioni Venezie 3 %	93.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	298176	785 —	Besana *Enrico* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cerliani Maria fu Felice, ved. Besana, dom. a Mariano Comense (Como).	Besana *Felice-Enrico* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Buoni Tes. Nov. Serie 2ª id. 1ª 5 %	639 1106 254	10.000 — 10.000 — 10.000 —	Giudice Valeria di *Antonio-Tito*, moglie di Serra Adriano, vincolati.	Giudice Valeria di *Giuseppe-Antonio-Tito*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	147946	25 —	Prati *Giulio* fu Sabatino, dom. a Pisa.	Prati *Ranieri-Giulio* fu Sabatino, dom. a Pisa.
»	148504	390 —	Loiacono Vincenzo, Vitantonio, Pasquale, *Rosa*, nubile, Teresa, moglie di Tateo Vincenzo di Raffaele, dom. a Conversano (Bari) e prole nascitura da Loiacono Raffaele fu Vincenzo, quali eredi indivisi; con usuf. vital. a Loiacono Raffaele fu Vincenzo, dom. a Conversano (Bari).	Loiacono Vincenzo, Vitantonio, Pasquale, *Maria-Rosa*, nubile, Teresa, moglie ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
» » »	185056 185057 185059	105 — 105 — 105 —	Cazzola *Giulio* Cazzola *Maria-Giulia* Cazzola *Francesca* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Rivarolo Ligure (Genova).	Cazzola *Angelo-Giuseppe* Cazzola *Giulia-Caterina* Cazzola *Giuseppina* di Giovanni, minori ecc. come contro.
»	151337	275 —	*Faedda* Francesco di Giuseppe, minore sotta la p. p. del padre, dom. a Ittiri (Sassari)	*Fadda* Francesco di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	61297	100 —	Musso *Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Damassino Marcello di Nicola, dom. a Grognardo (Alessandria).	Musso *Maria-Giuseppina* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
3,50 %	309070	17,50	Vedani Teresa di Luigi, nubile, dom. in Invorio Inferiore (Novara).	Vedani Teresa di Luigi, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 % »	89040 89041	160 — 160 —	Carbone Antonio Carbone Gaetano fu Paolo dom. a Trani (Bari).	Carbone Antonio Carbone Gaetano fu Paolo, *minori sotto la p. p. della madre De Camelis* Luisa fu Ferdinando, *ved. di Carbone Paolo*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII.

(1969) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10-1-1934-XII (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . L.		7.096.993.986,73	+	3.170
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . L.	301.495.822,35		—	1.821
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	102.216,10		+	4
		301.598.038,45	—	1.817
Riserva totale . . . L.		7.398.592.025,18	+	1.353
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . »		310.330.132,89	—	1.013
Portafoglio su piazze italiane . . . »		3.669.782.919,18	+	19.310
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		3.444.149,69	—	664
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . L.	517.853.197,20		+	49.972
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . »	82.074,40		+	3
		517.935.271,60	+	49.975
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.373.990.271,17	+	416
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	17.202.924,95		—	1.041
altri . . . »	32,412,403.75		—	6.174
		49.615.328,70	—	7.215
Azionisti a saldo azioni . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . »		161.406.437,86	+	16
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.121.721.091,58	—	400
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . . »	123.053.092,89		—	147
Impiego fondo pensioni . . . »	244.704.401,66			—
Debitori diversi . . . »	3.770.537.189,28		+	2.493.775
		4.200.779.683,83	+	2.493.628
Spese . . . L.		1.062.477,28	+	402
L.		20.781.457.893,96		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		31.039.007.846,54	+	2.150.112
L.		51.820.465.740,50		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		407.447.897,64	—	2.699
TOTALE GENERALE . . . L.		52.227.913.638,14		—

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(8608)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

gennaio 1934 XII

PASSIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10-1-1934-XII — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	12.922.661.800 —	— 257.094
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	297.935.885,55	— 26.709
Depositi in conto corrente	»	1.360.252.089,36	+ 215.611
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.880.849.774,91	— 68.192
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	208.880.131,38	— 5.480
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.101.569.973,49	+ 230.310
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	103.344.804,32	+ 3.646
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . L. 127.008.200,39			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . » 3.592.916.176,71			+ 2.393.942
		3.765.924.377,10	+ 2.393.942
Rendite del corrente esercizio	L.	35.485.946,90	+ 1.582
Utili netti dell'esercizio	»	52.902.885,86	—
	L.	20.781.457.893,96	—
Depositanti	»	31.039.007.846,54	+ 2.150.112
	L.	51.820.465.740,50	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	407.447.897,64	— 2.699
TOTALE GENERALE	L.	52.227.913.638,14	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49,72 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 54,92 %.

Ragioneria: Il sotto capo servizio: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di una nuova serie di cedole alle obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia - Emissioni 1856 e 1858.

Col pagamento della rata semestrale di interessi di scadenza 1° marzo 1934, rimarranno prive di cedole le obbligazioni emesse dalla già Società per la Ferrovia Lucca-Pistoia in base ai decreti del Governo Granducale di Toscana 19 febbraio 1856 e 10 marzo 1858, e assunte dallo Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo foglio di 42 cedole, comprendente:

per l'emis. 1856 le cedole { dalla 157ª pel semestre di scadenza 1° sett. 1934 / alla 198ª pel semestre di scadenza 1° marzo 1955

per l'emis. 1858 le cedole { dalla 153ª pel semestre di scadenza 1° sett. 1934 / alla 194ª pel semestre di scadenza 1° marzo 1955

Si avvertono gli interessati che, per ottenere il nuovo foglio di cedole, potranno, a cominciare dal 1° marzo 1934-XII, presentare le obbligazioni anzidette, sprovviste di cedole, direttamente a questa Direzione generale in Roma, oppure alle Sezioni di Regia tesoreria presso le filiali della Banca d'Italia nei capoluoghi di Provincia, descritte, separatamente per emissioni e in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, in duplice esemplare, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità e con la indicazione del domicilio.

L'ufficio al quale verranno presentate le obbligazioni, ne rilascerà ricevuta, che l'interessato dovrà conservare per restituirla all'atto del ritiro delle obbligazioni munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, 6 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2012)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante nelle Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente le norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato;

Veduti i decreti Ministeriali 8 maggio 1933 e 12 febbraio 1934, con i quali si approvano i programmi di esami per i concorsi a posti di direttore, d'insegnante e d'istruttore pratico nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per posti di insegnante nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

Posti di ruolo nelle RR. Scuole e nei RR. Corsi secondari di avviamento professionale a cui dànno accesso i concorsi	Insegnamenti per i quali si consegue il diploma di abilitazione da parte dei concorrenti classificati idonei
I. N. 20 posti d'insegnante d'italiano, storia, geografia e cultura fascista nelle RR. Scuole.	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.
II. N. 25 posti d'insegnante di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle RR. Scuole.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.
III. N. 110 posti d'insegnante di materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno ed esercitazioni pratiche nei RR. Corsi.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura ed industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni d'igiene, matematica, disegno ed esercitazioni pratiche.
IV. N. 40 posti d'insegnante di materie tecniche del tipo industriale (legno e ferro), di disegno, igiene ed esercitazioni pratiche nei RR. Corsi.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni d'igiene, disegno ed esercitazioni pratiche.

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento rispettivamente nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori verranno assunti nei posti e nelle cattedre d'insegnamento per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento dei corrispondenti gruppi di discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa al presente bando.

La tabella annessa al presente bando indica nella terza e nella quarta colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 4ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (5ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati

dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (6ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella (4ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare al concorso al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella 4ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*), n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 9, lettera *n*).

§ 5.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 9, lettera n).

§ 6.

Ai concorsi di cui ai numeri III e IV del § 1 sono ammesse le donne al solo fine dell'abilitazione.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ed impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti d'istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata che venga soppressa o il cui pareggiamento sia revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevata a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca);

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata convertita in regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) maestri elementari designati dai Consigli scolastici regionali ai sensi dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in regi istituti d'istruzione media o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi predetti;

g) coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

in applicazione della norma transitoria contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono ammessi ai concorsi di cui al presente decreto, senza riguardo ad alcun limite di età, anche:

h) coloro che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, limitatamente ai concorsi di cui ai numeri I, III e IV del § 1.

§ 8.

Coloro che ai sensi del paragrafo 3 del presente bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14 deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome e paternità del candidato, il numero indicativo, a sensi del presente bando, del concorso* a cui egli chiede di partecipare, e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'indirizzo indicato nella domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

La condotta civile, militare e politica dell'istante è accertata, in modo insindacabile dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata, anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione;

f) certificato di costituzione sana ed *esente da difetti fisici* tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) originale o copia autentica del titolo di studio (non è sufficiente la presentazione — invece del titolo di studio — dei titoli di abilitazione professionale comunque conseguiti) in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico regionale, a mente dell'art. 13 della Legge 22 aprile 1932, n. 490, debbono presentare, in sostituzione del predetto documento:

1° il certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2° il certificato di servizio, con annotazione del Regio Provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico regionale;

i) certificato attestante i punti o le qualifiche riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, *degli studi fatti* e della carriera didattica percorsa;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti,* titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

n) ricevuta del pagamento della tassa (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un procuratore del registro,* di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, *o istanza in carta libera,* per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *per i candidati appartenenti a famiglie numerose,* documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia; *per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge* 2 *luglio* 1929, *n.* 1182, certificato rilasciato dal R. Console generale italiano; *per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge* 2 *luglio* 1929, *n.* 1183, certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa*: uguale dispensa con le medesime condizioni è concessa agli insegnanti elementari in attività di servizio.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera n) sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni o, allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *n*) del § 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12.

Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di un'autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente se rilasciato da istituti di istruzione primaria o media (classica, scientifica, tecnica o magistrale): dal presidente del Consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci se rilasciato da scuole o istituti agrari, industriali o commerciali: dal rettore o dal direttore se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore.

I certificati di servizio così rilasciati non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendano giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendano giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218 e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa ai quali sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, nonchè gli orfani dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi e le sorelle nubili dei caduti per la medesima causa, che intendano invocare l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè, infine, gli iscritti ai Fasci di cambattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, che chiedano l'applicazione in loro favore delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dovranno comprovare, rispettivamente, le loro benemerenze per la causa nazionale e la data della prima iscrizione ai Fasci di combattimento unicamente con certificato rilasciato dal Segretario Federale della Provincia in cui risiedono.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato Generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per coloro che risiedono in Italia e non oltre i settantacinque giorni per i residenti all'estero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione al concorso la presentazione, entro il termine predetto di settantacinque giorni, della sola domanda salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno e nel* Bollettino Ufficiale *di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti Regi o pareggiati tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè la supplenza o l'incarico abbiano avuto la durata di almeno sette mesi consecutivi.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17.

Le prove di esame sono:

1°) una prova scritta della durata di non più di 8 ore per tutti i concorsi e gli esami di abilitazione di cui al presente bando.

2°) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri III e IV, del § 1.

3°) una prova orale per tutti i concorsi ed esami di abilitazione di cui al presente bando.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno, per il concorso di cui al n. II del § 1, con le norme e sui programmi emanati col decreto Ministeriale 8 maggio 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 maggio 1933-XI e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero n. 21 del 23 maggio 1933-XI: per gli altri concorsi si svolgeranno con le norme e sui programmi approvati col decreto Ministeriale di pari data del presente bando e pubblicati nel medesimo numero del *Bollettino Ufficiale.*

§ 19.

Le prove scritte, grafiche e orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a sostenerle a turno, mediante avviso personale all'indirizzo indicato dal concorrente nella sua domanda. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale *parte 2ª.*

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte 2ª.*

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti. *Non è ammessa la equipollenza di alcun altro documento d'identità.*

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, tenuto conto dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706 e alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame con sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale o risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori che sia stata compilata a norma del terzo comma del paragrafo precedente seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1934-XIII qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 23.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1934-1935.

Le nomine per i posti messi a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo dei posti compresi nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato Generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale) indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati, risultanti dall'elenco che sarà a cura del Ministero pubblicato sul medesimo Bollettino.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo seguente.

§ 24.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondo le indicazioni contenute nella ultima e penultima colonna della tabella allegata. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono sprovvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 25.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 27 gennaio 1933-XI, n. 153.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Tabella di classifica dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	*a)* Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) (2) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 de R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in Regie scuole o	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c)* della precedente colonna. *c)* Laurea in filosofia. *d)* Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *e)* Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *d)* della precedente colonna.	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

(2) Sono considerati equipollenti a tale diploma i diplomi di italiano e di storia e geografia conseguiti presso istituti superiori di magistero femminili anteriormente al 1920, sempre che siano entrambi in possesso del concorrente.

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).	*f)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g)* Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. *h)* Designazione del Consiglio scolastico regionale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della Legge.		
II. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *c)* Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in RR. scuole e istituti di istruzione professionale (agraria, industriale e commerciale; *d)* Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria. *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			d) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. *e)* Designazione del Consiglio scolastico regionale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della legge.		
III. - Materie di tecnica agraria con le eventuali specificazioni indicate nel bando.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario. matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.		*a)* Laurea in scienze agrarie. *b)* Diploma di perito agrario.	Diploma di tecnica agraria rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnica, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.
IV. - Materie di tecnica industriale artigiana con le eventuali specificazioni indicate nel bando.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	*a)* Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *b)* Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle RR. scuole e nei RR. istituti industriali.	*a)* Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera *a)* della precedente colonna. *b)* Diploma di perito industriale.	Diploma di tecnica industriale artigiana, rispettivamente per l'indirizzo generico e per quello specializzato indicato nel bando di concorso.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

ALLEGATO (V. § 13).

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti, alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1932, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè - secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 - quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabil dall'art 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè, a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra, ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43, ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento

e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qualvolta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

È inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(2043)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.